Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 08/03/2004 n. 1071 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti prescritta dall'art. 75, comma 1, lett. f), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., costituita dal fatto di essere incorsi in "grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara" non ha carattere sanzionatorio, essendo viceversa prevista a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico. Detta esclusione non presuppone il necessario accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza o malafede tenuto dall'aspirante partecipante nel corso di pregresso rapporto contrattuale intercorso con la stazione appaltante; viceversa, deve reputarsi sufficiente la valutazione che la stessa Amministrazione abbia fatto, in sede per l'appunto amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dal soggetto che chiede di partecipare alla nuova procedura selettiva. E' legittimo, pertanto, il provvedimento che esclude il concorrente, richiamando, per relationem, il provvedimento con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa Amministrazione aveva provveduto alla rescissione sulla scorta di ritenuti e ripetuti inadempimenti contrattuali.